

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 10/03/2021

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, quanto segue:

- di essere titolare in cointestazione di n. 2 buoni fruttiferi della serie Q/P, del valore nominale di Lire 500.000, sottoscritti rispettivamente il 17 dicembre 1987 e 11 giugno 1988;
- di aver chiesto il rimborso dei buoni, ma questo veniva prospettato in misura molto ridotta rispetto a quello atteso;
- di ritenere che la prospettazione di liquidazione formulata dall'intermediario non tiene conto degli interessi calcolati secondo l'originario regolamento pattizio per l'intervallo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di fruttuosità;
- di rilevare che il timbro apposto sul retro dei buoni risulta modificativo dei rendimenti per i soli primi venti anni di fruttuosità, senza nulla prescrivere per l'ultimo decennio, per il quale devono trovare applicazione i rendimenti originari;
- di aver diritto al riconoscimento degli interessi per l'ultimo decennio come riportati sul retro dei buoni e pertanto alla corresponsione di Lire 129.075 per ogni bimestre dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione dei buoni;
- di rilevare che il valore complessivo di ciascuno dei buoni è: «5494,67 euro per il buono emesso il 11 giugno 1988 - 5361,34 euro per il buono emesso il 17 dicembre 1987».



Pertanto domanda che il Collegio riconosca il proprio diritto agli «interessi per l'ultimo decennio così come sono riportati sul buono, ossia il riconoscimento di 129.075 Lire ogni bimestre dal ventunesimo anno e fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione del buono fruttifero. Per cui il valore dei buoni è: - 5.494,67 euro per il buono emesso l'11 giugno 1988 - 5.361,34 euro per il buono emesso il 17 dicembre 1987».

L'intermediario resistente ha invece affermato quanto segue:

- il ricorso è inammissibile, in quanto afferente a fatti controversi relativi a un ambito ultroneo alla competenza per materia dell'Arbitro (il risparmio postale non rientra nell'ambito di competenza per materia dell'ABF, posto che la materia è interamente disciplinata interamente da norme di carattere speciale);
- il ricorso è irricevibile in quanto relativo a fatti controversi antecedenti al 1° gennaio 2009 (la controversia attiene alla fissazione dei rendimenti, che è avvenuta all'atto della sottoscrizione dei titoli, ovverosia nel 1987);
- il ricorso è infondato, in quanto il DM 13 giugno 1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera Q, prevede che sui moduli dei buoni della serie «P» venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P» – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei «nuovi tassi», ovverosia dei tassi della nuova serie Q;
- ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie «P» sono giuridicamente «a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]», quindi, anche e soprattutto con riferimento alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie «Q»;
- alla scadenza del buono, è stato correttamente offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, è stato riconosciuto al ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno;
- il MEF ha espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che a un medesimo buono possano trovare applicazione interessi calcolati con riferimento a due serie diverse;
- l'appartenenza del buono sottoscritto alla serie Q era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione.

Chiede quindi: (i) in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario; ovvero la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; (ii) nel merito, l'infondatezza di tutte le domande del ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

1. Le eccezioni preliminari di incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF, proposte dall'intermediario resistente, vanno respinte. Quanto alla prima eccezione, essa è fondata sul fatto che la pretesa del ricorrente sarebbe intesa a far valere un vizio genetico dei (contratti relativi ai) buoni di cui è causa. In particolare, il ricorso sarebbe volto a contestare il comportamento dell'intermediario all'atto della sottoscrizione dei buoni in controversia, avvenuta in epoca posta al di fuori della competenza temporale dell'ABF, circoscritta a operazioni e comportamenti verificatisi dopo il 1° gennaio 2009. Tuttavia, analoga questione è già stata sottoposta all'attenzione del Collegio di Coordinamento



([decisione n. 5673/2013](#)), il quale, pronunciandosi nel merito su una controversia avente ad oggetto le modifiche dei termini di scadenza dei buoni fruttiferi postali cosiddetti «a termine», ha espresso un contrario principio, valevole anche per le modifiche dei rendimenti dei buoni ordinari. Nello specifico, il Collegio di Coordinamento ha, infatti, stabilito che «entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici», rileva, ai fini della competenza temporale dell'ABF, la data in cui è insorta la controversia.

Quanto alla seconda eccezione, l'intermediario ha dedotto l'incompetenza *ratione materiae* dell'ABF in quanto i buoni fruttiferi sarebbero da considerarsi prodotti finanziari, esclusi quindi dalla competenza dell'ABF. Ma, anche qui, il Collegio di Coordinamento sopra richiamato ha già avuto modo di esprimersi, negando che i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari costituiscano prodotti finanziari.

2. Nel merito, la parte ricorrente dichiara di essere titolare del buono fruttifero postale n. xxx.061, valore Lire 500.000, emesso il 17 dicembre 1987, e del buono fruttifero postale n. xxx.063, valore Lire 500.000, emesso il 11 giugno 1988. I buoni, originariamente della serie «P», riportano i timbri di variazione della serie (da «P» a «Q/P») e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno, come contestato dalla parte ricorrente).

La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21° al 30° anno con espresso riferimento all'importo in valore assoluto (Lire 129.075 al bimestre) indicato nella stampigliatura sul retro del titolo.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3 aprile 2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie «Q/P», ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, fatta salva la ritenuta fiscale. Pur non esplicitando il criterio di calcolo adottato, infatti, il Coordinamento ha accolto la domanda di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, quantificata da parte ricorrente attraverso l'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto per gli anni dal 21° al 30°.

Ne consegue, fatta appunto salva l'applicazione della ritenuta fiscale, l'accoglimento della domanda della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 7949 del 23 marzo 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA